



Comune di Azzanello
Provincia di Cremona

*Regolamento comunale
per la disciplina del compenso
incentivante per la progettazione di
opere e lavori pubblici e per la
redazione di atti di pianificazione.*

(Art. 92 D.Lgs. 163/2006)

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 15.09.2006.

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'istituto del fondo incentivante la progettazione interna, previsto dagli articoli 90 e 92 del D.Lgs. 163/2006.
2. Definisce, in particolare, i criteri di ripartizione delle somme di cui al comma 1 fra i dipendenti del Comune di Azzanello, che svolgono una delle attività indicate dagli articoli 90 e 92 del D.Lgs. 163/2006.

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intende:
 - a) per "Codice", il D.Lgs. 163/2006;
 - b) per "Regolamento generale", il Regolamento generale in materia dei lavori pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
 - c) per "compenso incentivante" la somma di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 163/2006;
 - d) per "Ente", il Comune di Azzanello;
 - e) per "Responsabile", il Responsabile unico del procedimento previsto dall'articolo 10 del "Codice";
 - f) per "Collaboratori" i dipendenti Comunali che attivamente partecipano alle fasi della progettazione e della direzione dei lavori e contabilità nonché alle operazioni di assistenza del responsabile del procedimento come indicato nelle tabelle "A" e "B"

Art. 3
Spesa per compenso incentivante

1. Il "compenso incentivante" per opere o lavori pubblici è incluso fra gli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori negli stati di previsione della spesa.
2. Il "compenso incentivante" per la redazione degli atti di pianificazione è inserito fra le spese previste per la redazione degli atti stessi.
3. Le somme destinate al pagamento del "compenso incentivante", devono intendersi al lordo degli oneri contributivi e previdenziali ivi compresi gli oneri riflessi.

Art. 4
Criteri generali per la ripartizione del "compenso incentivante"

1. Il "compenso incentivante" compete al personale dell'Ente per lo svolgimento delle attività indicate agli articoli 90 e 92 del D.Lgs. 163/2006, qualunque sia la categoria di classificazione del dipendente interessato e ancorché lo stesso rivesta la qualifica dirigenziale o sia titolare di area posizione organizzativa
2. Le attività che danno diritto alla percezione del "compenso incentivante", ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
3. L'Ente provvede a stipulare apposite polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione, nei limiti consentiti dalla "Legge" e dal "Regolamento generale".

Art. 5

“Compenso incentivante” per opere o lavori pubblici

1. Una somma non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di ciascuna opera o lavoro è ripartita fra i dipendenti, a titolo di “compenso incentivante”, per lo svolgimento delle attività indicate agli articoli 90 e 92 del “Codice”.
2. Il “compenso incentivante” è ripartito, in particolare, fra il “Responsabile” individuato con atto di Giunta Comunale ed il personale collaboratore dell'U.T.C. incaricato della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché fra i loro collaboratori.
3. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti, che siano incorsi nell'ultimo biennio, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
4. Il compenso incentivante è ripartito secondo quanto previsto dalla TABELLA “A” tra i dipendenti del Comune che hanno partecipato alla stesura e redazione del progetto, alla direzione dei lavori e contabilità, all'attività di espletamento della procedura di individuazione dell'appaltatore secondo la normativa vigente ivi compreso il responsabile del procedimento.
5. La misura del “compenso incentivante” si ottiene moltiplicando l'importo a base di gara dell'opera o del lavoro da applicare per le relative percentuali di cui alla Tabella “A” allegata al presente regolamento. Concorrono alla formazione dell'importo a base di gara, per il calcolo del “compenso incentivante”, anche gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
6. La somma, determinata con l'applicazione dei criteri di cui ai commi 7 e 8, è ripartita fra i soggetti destinatari con i criteri previsti alla Tabella “A” allegata al presente regolamento, in particolare, la quota per attività di progettazione e per l'attività di direzione lavori è ripartita fra i dipendenti incaricati secondo le attività effettivamente svolte .
7. Le quote parti dell'incentivo, corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, in quanto affidate all'esterno, costituiscono economie come stabilito dall'articolo 92 del “Codice”. Pertanto qualora la progettazione sia affidata a soggetti di cui all'art. 92 comma 1 lett. b,c,d,e,f,g,h del “Codice” al personale dell'Ufficio Tecnico Comunale, ed eventuali collaboratori, spetterà un compenso pari allo 0,8% dell'importo a base di gara, come meglio ripartito nella Tabella “A”
8. Le varianti in corso d'opera danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino sia una effettiva attività di progettazione che una maggiore spesa e semprechè le stesse non siano originate da errori od omissioni progettuali di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e) del “Codice”. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva.
9. Qualora il procedimento di realizzazione degli interventi si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto solo per le attività già espletate.
10. La liquidazione delle somme spettanti ai dipendenti direttamente coinvolti e destinatari dell'incentivo, come determinato e ripartito dalla tabella “A”, è effettuata, per le tre fasi di progettazione, entro sessanta giorni dall'approvazione definitiva del progetto e, per le quote relative alla direzione lavori e all'assistenza, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro. E' facoltà del Responsabile dell'Area Tecnica disporre tale liquidazione in un'unica soluzione a conclusione dei lavori.
11. Nel caso in cui l'importo dovuto ai singoli dipendenti per il progetto approvato risulti di entità esigua, il pagamento viene concordato con il Responsabile del Procedimento che disporrà l'erogazione delle somme previste, cumulandole con gli importi spettanti e derivanti da altri progetti.

Art. 6

Compenso incentivante per la redazione degli atti di pianificazione

1. Una somma pari al 30 per cento della tariffa professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione è ripartita fra i dipendenti dell'Ente che lo abbiano redatto.
2. Per atto di pianificazione si intendono: il piano regolatore generale comunale (o diversa denominazione secondo legislazione regionale) e le sue varianti parziali e generali, i piani urbanistici attuativi di iniziativa pubblica, comunque denominati, attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante o in deroga a questi ultimi, il regolamento edilizio, i piani urbani del traffico.
3. Il "compenso incentivante" di cui al comma 1 compete ai dipendenti incaricati della progettazione dell'atto di pianificazione e ai loro collaboratori secondo la ripartizione indicata nella Tabella "B", semprechè gli atti siano idonei alla successiva approvazione da parte degli organi competenti.
4. Il Sindaco individua il Responsabile della progettazione, i dipendenti cui affidare la redazione dell'atto di pianificazione ed i loro collaboratori, assegna i tempi per l'espletamento dell'incarico e stabilisce la misura della penale da applicare per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato. Con lo stesso atto determina l'importo della tariffa professionale prevista nella misura minima per l'atto di pianificazione da redigere ai fini del calcolo della percentuale del trenta per cento.
5. L'individuazione dei dipendenti cui affidare gli incarichi deve essere effettuata avuto riguardo al grado di professionalità, di esperienza e di specializzazione richiesto dall'atto di pianificazione da redigere e, ove possibile, secondo un criterio di rotazione.
6. Sono esclusi dall'affidamento degli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti che nel corso dell'ultimo biennio, siano incorsi in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 7, comma 1, del presente regolamento.
7. I dipendenti incaricati devono sottoscrivere per accettazione il provvedimento di nomina entro cinque giorni dalla sua adozione.
8. Il compenso incentivante è ripartito fra i dipendenti interessati secondo i criteri di cui alla Tabella "B" allegata al presente regolamento.
9. La liquidazione del compenso è effettuata per il 60 per cento entro sessanta giorni dall'adozione dell'atto di pianificazione e per la restante quota entro sessanta giorni dall'avvenuta definitiva approvazione dell'atto stesso. E' facoltà del Responsabile dell'Area Tecnica disporre tale liquidazione in un'unica soluzione all'approvazione definitiva dell'atto di pianificazione.
10. Qualora il procedimento di realizzazione dell'intervento si arresti per scelte o motivazioni non dipendenti dal personale incaricato e l'attività di redazione sia stata effettuata il compenso incentivante è comunque corrisposto, semprechè la mancata adozione od approvazione non dipenda da errori od omissione di redazione dell'atto di pianificazione.

Art. 7

Cause di esclusione dal pagamento del compenso incentivante

1. Non hanno diritto a percepire il "compenso incentivante":
 - a) Il "Responsabile" nei casi di cui all'articolo 8, ultimo comma, del "Regolamento generale";
 - b) I dipendenti incaricati della progettazione nel corso di varianti in corso d'opera originate da errori od omissioni del progetto esecutivo di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), del "Codice", fatto sempre salvo il diritto dell'Ente di rivalersi ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 132 del "Codice";

- c) I dipendenti incaricati della progettazione di opere o lavori pubblici o di atti di pianificazione, quando il ritardo nella consegna degli elaborati progettuali superiori di oltre 1/3 il termine assegnato;
 - d) I dipendenti incaricati della direzione dei lavori o del collaudo che violino gli obblighi posti a loro carico dal “Codice” o dal “Regolamento generale” o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza.
2. L'accertamento della sussistenza di una delle ipotesi di cui al comma 1 è di competenza del soggetto che ha affidato l'incarico ai sensi dell'articolo 5, comma 3, e dell'articolo 6, comma 4.
 3. Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di cui al comma 1, l'Ente ha diritto di ripetere quando eventualmente già corrisposto.